

SENTENZA C. COST. N.307 DEL 20 novembre 2009

Impatto sulla ripartizione delle competenze
Stato – Regioni

GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	<p>Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n.26 <i>(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Art. 49, commi 1 e 4 <p>Sostituito dalla</p> <p>Legge della Regione Lombardia 8 agosto 2006, n.18 <i>(Conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n.26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”)</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Art. 4, comma 1, lettera p
MATERIA	<p><i>Servizio idrico integrato a livello di ambito</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Funzioni fondamentali• Tutela della concorrenza

LIMITI VIOLATI	<ul style="list-style-type: none"> • Art.114 e 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione (in quanto la legge regionale censurata sarebbe intervenuta sulla definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali, ambito riservato alla competenza dello Stato che, con propria normativa, ha espresso in materia il principio dell'unità delle reti e del servizio: art.113 del d.lgs 267/2000 e gli articoli 143, 147,148,150,151,153 e 176 del d.lgs 152/2006). • Art.119 della Costituzione (in quanto la separazione della gestione della rete da quella del servizio, con il conferimento della proprietà degli impianti, della rete e delle opere ad una società interamente partecipata dai comuni, non garantirebbe la titolarità in capo ai comuni dei beni del proprio demanio idrico). • Art.117, secondo comma, lettera e) (in quanto la disposizione censurata, nello stabilire che l'affidamento del servizio di erogazione possa avvenire solo con le modalità della gara pubblica, violerebbe la disciplina dettata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva della concorrenza: art. 113, comma 5 del d.lgs 267/2000).
RICORRENTE	Stato
RESISTENTE	Regione Lombardia

DECISIONE

La Corte ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1**, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge della Regione Lombardia 18 agosto 2006, n. 18.

La Corte ha richiamato l'art.113 del d.lgs 267/2000 che, in riferimento alla gestione delle reti e all'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevede che siano le discipline di settore a stabilire i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali può essere separata da quella di erogazione degli stessi.

Per quanto attiene al servizio idrico integrato, la disciplina statale di settore è recata del d.lgs n.152/2006 che **non prevede né espressamente né implicitamente la possibilità di separazione della gestione della rete idrica da quella di erogazione del servizio idrico.**

Specificamente, l'art.147, comma 2, lettera b) del d.lgs n.152 del 2006 impone il principio di **unicità della gestione**, sostanzialmente invariato a seguito del successivo d.lgs correttivo 16 gennaio 2008, n.4 che sostituisce l'espressione "unicità della gestione" con quella di "unitarietà della gestione".

Per la Corte il ricordato principio di non separabilità tra gestione della rete e gestione del servizio idrico integrato dettato dalla disciplina statale di settore **è vincolante per il legislatore regionale, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei comuni (art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.**

La Corte ha dichiarato **non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4**, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge della Regione Lombardia n. 18 del 2006. In proposito ed in riferimento alla tutela della concorrenza, le norme regionali impugnate, prevedendo la necessità della gara pubblica per l'affidamento del servizio pubblico locale sono più rigorose delle norme interposte statali, ed in quanto emanate nell'esercizio di una competenza residuale propria delle Regioni, quella relativa ai "servizi pubblici locali", non possono essere ritenute in contrasto con la Costituzione.

IMPATTO SULLA
RIPARTIZIONE
DELLE COMPETENZE
NORMATIVE

Per la Corte, le competenze comunali in ordine al servizio idrico, sia per ragioni storico-normative sia per l'evidente essenzialità del servizio idrico alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali, devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali la cui disciplina è stata affidata allo Stato dal novellato art.117.
Ciò non toglie, ovviamente, che la competenza in materia di servizi pubblici locali resti una competenza regionale, la quale risulta in un certo senso limitata dalla competenza statale suddetta, ma può continuare ad essere esercitata negli altri settori, nonché in quello dei servizi fondamentali, purché non sia in contrasto con quanto stabilito dalle leggi statali.